

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3291

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SCUTELLÀ, APRILE, CATALDI, D'ARRANDO, MANZO, PRISCO,
SEGNERI, VILLANI, VINCI**

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedo e indennità di maternità e di congedo parentale, nonché agevolazione contributiva per l'assunzione di donne che riprendono l'attività lavorativa dopo la maternità

Presentata il 23 settembre 2021

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge prevede modifiche al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, volte ad ampliare i limiti temporali del congedo di maternità, ad aumentare la relativa indennità e a introdurre agevolazioni contributive per i datori di lavoro che assumono donne di età superiore a 35 anni inoccupate o disoccupate con figli di età inferiore a dodici anni.

La presente proposta di legge muove dall'esigenza di facilitare le donne nel periodo della maternità considerando quanto mai necessario garantire alle neo-mamme lavoratrici un periodo di tempo adeguato

per accudire i propri figli e, allo stesso tempo, assicurare loro un sostegno economico in grado di coprire le necessità della prole.

I limiti temporali del congedo di maternità attualmente vigenti si reputano troppo stringenti a fronte della necessità di accudire un figlio appena nato e di poter così contribuire in modo completo alla sua crescita senza dover operare scelte spesso dolorose sia dal punto di vista familiare che da quello lavorativo.

L'Italia è il primo Paese in Europa per età delle donne alla nascita del primo figlio, con una media di 31,7 anni. Le ragioni oggettive di tale scelta sono spesso riconducibili alla grande difficoltà di conciliare

la vita familiare con quella lavorativa che costringe le donne a rimandare o a programmare un evento che, nella maggior parte dei casi, costituisce il naturale desiderio di una famiglia.

Nel nostro Paese il 37 per cento delle donne tra i 25 e i 49 anni di età con almeno un figlio risulta inattivo e tale dato è confermato dall'altissimo tasso di disoccupazione delle donne e in particolare delle madri, che si attesta tra i più alti nel mondo. Le cause di questa situazione sono riconducibili alle discriminazioni radicate nel mondo del lavoro, al forte squilibrio nei carichi familiari e alle scarse possibilità di raggiungere l'equilibrio tra impegni lavorativi e familiari.

Secondo il quinto Rapporto dell'Istituto nazionale di statistica e dell'Istituto superiore di sanità pubblicato il 5 marzo 2021, al 31 dicembre 2020 la popolazione residente in Italia è risultata inferiore di quasi 384.000 unità rispetto all'inizio dell'anno, come se fosse sparita una città popolosa come Firenze.

Anche l'epidemia di COVID-19 ha contribuito a peggiorare il *trend* negativo delle

nascite in Italia registrando nel 2020 un nuovo minimo storico di nascite dall'Unità d'Italia.

Le ragioni della denatalità vanno individuate nel clima di incertezza per il futuro delle donne che spesso sono costrette a decidere tra carriera professionale o famiglia, un'alternativa che in un Paese civile non dovrebbe sussistere.

Per sostenere le donne e fornire loro strumenti per accudire i figli nel periodo più complesso e delicato della loro vita, la presente proposta di legge estende i termini del congedo di maternità prevedendo, inoltre, un aumento dell'indennità giornaliera al fine di aiutare le madri lavoratrici a fare fronte alle ingenti spese a carico della famiglia per la cura dei figli.

Allo stesso tempo, per contrastare l'elevato grado di inattività femminile dopo la maternità, si introducono incentivi a favore dei datori di lavoro che assumono con contratti a tempo indeterminato donne di età superiore a 35 anni, con figli di età inferiore a dodici anni, che riprendono l'attività lavorativa.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Modifiche al capo III del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedo e indennità di maternità)

1. Al capo III del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16:

1) al comma 1:

1.1) alla lettera *a)*, le parole: « due mesi » sono sostituite dalle seguenti: « quattro mesi »;

1.2) alla lettera *c)*, le parole: « tre mesi » sono sostituite dalle seguenti: « sei mesi »;

1.3) alla lettera *d)*, le parole: « , anche qualora la somma dei periodi di cui alle lettere *a)* e *c)* superi il limite complessivo di cinque mesi » sono soppresse;

2) al comma 1.1, le parole: « cinque mesi » sono sostituite dalle seguenti: « dieci mesi »;

b) all'articolo 17, comma 1, le parole: « tre mesi » sono sostituite dalle seguenti: « cinque mesi »;

c) all'articolo 20, comma 1, le parole: « quattro mesi » sono sostituite dalle seguenti: « nove mesi »;

d) all'articolo 22, comma 1, le parole: « all'80 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « al 100 per cento »;

e) all'articolo 24, comma 2, le parole: « sessanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « centottanta giorni »;

f) all'articolo 34, comma 1, le parole: « 30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 50 per cento ».

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 64 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di tutela della maternità per lavoratrici iscritte alla gestione separata)

1. Al comma 2 dell'articolo 64 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « due mesi » sono sostituite dalle seguenti: « quattro mesi »;

b) le parole: « tre mesi » sono sostituite dalle seguenti: « sei mesi ».

Art. 3.

(Modifiche al capo XI del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedo e indennità di maternità e di congedo parentale per lavoratori autonomi)

1. Al capo XI del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 68:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Alle coltivatrici dirette, colone e mezzadre e alle imprenditrici agricole è corrisposta, per i quattro mesi antecedenti la data del parto e per i sei mesi successivi alla stessa, un'indennità giornaliera pari al 100 per cento della retribuzione minima giornaliera per gli operai agricoli a tempo indeterminato, come prevista dall'articolo 14, sesto comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, in relazione all'anno precedente il parto »;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Alle lavoratrici autonome, artigiane ed esercenti attività commerciali è corrisposta, per i quattro mesi antecedenti la data del parto e per i sei mesi successivi alla stessa data effettiva del parto, un'indennità giornaliera pari al 100 per cento del salario minimo giornaliero stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, nella misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla tabella A allegata al medesimo decreto e dai decreti ministeriali di cui al secondo comma del citato articolo 1 »;

3) il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

« 2-*bis*. Alle pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne è corrisposta, per i quattro mesi antecedenti la data del parto e per i sei mesi successivi alla stessa data effettiva del parto, un'indennità giornaliera pari al 100 per cento della misura massima giornaliera del salario convenzionale previsto per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne dall'articolo 10 della legge 13 marzo 1958, n. 250, come successivamente adeguato in base alle disposizioni vigenti »;

b) all'articolo 69, comma 1:

1) le parole: « tre mesi » sono sostituite dalle seguenti: « sei mesi »;

2) le parole: « il primo anno » sono sostituite dalle seguenti: « i due anni ».

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 70 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedo e indennità di maternità per le libere professioniste)

1. All'articolo 70 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) le parole: « due mesi » sono sostituite dalle seguenti: « quattro mesi »;

2) le parole: « tre mesi » sono sostituite dalle seguenti: « sei mesi »;

b) al comma 2, le parole: « all'80 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « al 100 per cento »;

c) al comma 3, le parole: « all'80 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « al 100 per cento ».

Art. 5.

(Incentivi in favore dei datori di lavoro per l'assunzione di donne di età superiore a 35 anni che riprendono l'attività lavorativa dopo la maternità)

1. Al fine di incentivare l'assunzione di donne che riprendono l'attività lavorativa dopo la maternità, ai datori di lavoro che assumono lavoratrici in possesso dei requisiti di cui al comma 2 con contratto di lavoro a tempo indeterminato è riconosciuto l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di due anni dalla data dall'assunzione.

2. L'esonero di cui al comma 1 è riconosciuto per le lavoratrici madri di età superiore a 35 anni in condizione di inoccupazione o disoccupazione da almeno due anni, con figli di età inferiore a dodici anni, anche adottivi o in affidamento.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute e per le pari opportunità e la famiglia, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al beneficio contributivo di cui al presente articolo.

PAGINA BIANCA



18PDL0159520